

REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA REGIONE CALABRIA

Catanzaro, mercoledì 2 luglio 2003

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 maggio 2003, n. 361

Criteri e modalita` per la concessione di finanziamenti di specifici programmi per la costruzione e la gestione di asili nido e di micro-nidi nei luoghi di lavoro. (Art. 70 Legge n. 448, del 28/12/2001).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la Legge 28 dicembre 2001, n. 448 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002) che all'art. 70, comma 1, istituisce un Fondo, da ripartire annualmente tra le regioni, per la costruzione e la gestione degli asili nido e dei micro-nidi nei luoghi di lavoro e che, al 4° comma dello stesso articolo 70, stabilisce che «Le Regioni, nei limiti delle proprie risorse ordinarie di bilancio e di quelle aggiuntive di cui al comma 3, provvedono a ripartire le risorse finanziarie tra i comuni singoli o associati, che ne fanno richiesta per la costruzione e la gestione degli asili nido nonché dei micro-nidi nei luoghi di lavoro»;

CONSIDERATO che con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dell'11 ottobre 2002, sono state ripartite le risorse del predetto Fondo di cui all'art. 70 della Legge 448/ 2001 ed e` stata assegnata alla Regione Calabria la somma di C 1.799.339,74;

CONSIDERATO che e` intendimento della Regione Calabria:

- a) favorire lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi so-cio-educativi per la prima infanzia;
- b) garantire la formazione e la socializzazione delle bambine e dei bambini di eta` compresa fra tre mesi e tre anni e nel contempo assicurare il sostegno alle famiglie ed ai genitori nello svolgimento delle loro responsabilita`;

RILEVATA l'opportunita` di provvedere alla definizione dei criteri per la concessione dei finanziamenti necessari per attivare i servizi sopra richiamati, secondo quanto previsto dalla L.R. n. 19, del 4/9/2001 recante «Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicita` degli atti, ecc. ed in particolar modo dall'art. 23 concernente i procedimenti aventi ad oggetto la concessione di finanziamenti di qualunque genere ed Enti pubblici e privati;

VISTI i «Criteri» contenuti nell'allegato «A» del presente provvedimento;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1254 del 27/12/ 2002, con la quale, nello stato di previsione del Bilancio 2002, «nell'Ambito dell'UPB di spesa 6.1.03.03 è stato istituito il Capitolo 61030303 (Tipo spesa 3) con la denominazione «Spese per la costruzione e la gestione degli asili nido nonché dei micronidi nei luoghi di lavoro (Art. 70 della legge 28/12/2001, n. 448)» e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di C 1.799.339,74;

SU conforme proposta del Presidente della Giunta regionale, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle strutture interessate nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità dell'atto resa dal dirigente del competente settore

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente ripetute e confermate per costituirne parte integrante e sostanziale della presente,

DI APPROVARE l'allegato «A» citato in premessa e che forma parte integrante della presente deliberazione, contenente i «Criteri e modalità per la concessione di finanziamenti di specifici programmi per la costruzione e la gestione di asili nido e di micro-nidi nei luoghi di lavoro»;

DI IMPEGNARE la somma di C 1.799.339,74 disponibile sul Capitolo 61030303, istituito con Deliberazione di Giunta regionale, n. 1254, del 27/12/2002, con la denominazione «Spese per la costruzione e la gestione degli asili nido nonché dei micronidi nei luoghi di lavoro (Art. 70 della legge 28/12/2001, n. 448)» e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa;

DI DARE MANDATO al Dipartimento Obiettivi Strategici – Settore Politiche Sociali – per le opportune e successive determinazioni in esecuzione del presente provvedimento.

Il

Segretario

Il

Presidente

F.to: Zito F.to: Chiaravalloti

Allegato «A»

Criteri e modalità per la concessione di finanziamenti di specifici programmi per la costruzione e la gestione di asili nido e di micro-nidi nei luoghi di lavoro.

Normativa di riferimento

Il Piano Nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001/2003, a norma dell'art. 18, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, all'Obiettivo 2, «Rafforzare i diritti dei minori», prevede «la realizzazione di servizi per la prima infanzia, attraverso lo sviluppo e la qualificazione di nidi d'infanzia e di servizi ad essi integrativi che consentano una risposta qualificata e flessibile ai bisogni sociali ed educativi diversificati».

L'art. 70 della legge n. 448 del 28/12/2001, al 1° comma istituisce il Fondo per gli Asili Nido.

L'art. 70 della legge n. 448 del 28/12/2001, al comma 4 prescrive che «Le regioni, nei limiti delle proprie risorse ordinarie di bilancio e di quelle aggiuntive di cui al comma 3, provvedono a ripartire le risorse finanziarie tra i comuni, singoli o associati, che ne fanno richiesta per la costruzione e la gestione degli asili nido nonché di micro-nidi nei luoghi di lavoro».

La stessa legge, all'art. 70, comma 3, prevede che «entro il 30 settembre di ogni anno il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, provvede con proprio decreto a ripartire tra le Regioni le risorse del Fondo».

Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dell'11/10/2002: Istituzione del Fondo per gli Asili Nido, assegnazione alla Regione Calabria di C 1.799.339,74.

L.R. 27 agosto 1973, n. 12 –Disciplina degli Asili-nido.

1. Principi generali

La Regione Calabria, al fine di dare attuazione a quanto previsto dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, dell'11/10/2002, intende procedere all'erogazione di finanziamenti per la realizzazione di progetti destinati a:

—«favorire lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia»;

—«garantire la formazione e la socializzazione delle bambine e dei bambini di età compresa fra tre mesi e tre anni e nel contempo assicurare il sostegno alle famiglie ed ai genitori nello svolgimento delle loro responsabilità».

La Regione Calabria –Dipartimento «Obiettivi strategici»– Settore Politiche Sociali, intende definire le modalità per la predisposizione dei progetti da parte degli enti proponenti, ed i criteri per la concessione dei contributi, in conformità ai propri obiettivi in materia socio-assistenziale, ai principi stabiliti dalla legge quadro n. 328/2000, dall'art. 70 della Legge 448/2001, dal Decreto Ministeriale dell'11 ottobre 2002 e dalle finalità proprie, citate in deliberazione.

2. Criteri

La somma a disposizione della Regione, ai sensi dell'art. 70 della Legge 448/2001, per finanziare i programmi delle Amministrazioni comunali, sarà impiegata come segue:

- ☐.— per la costruzione degli asili nido, nella misura del 10% del fondo;
- ☐.— per la gestione degli asili nido, nella misura del 45% del fondo;
- ☐.— per la realizzazione e gestione di micro-nidi nei luoghi di lavoro (integrati con le scuole materne paritarie), nella misura del 45%.

I Progetti dovranno contenere una analisi socio economica del bacino di utenza del servizio da finanziare, dalla quale si possa rilevare l'urgenza dell'attivazione del servizio, l'indicazione del personale che dovrà essere impegnato nelle attività, del numero dei minori che hanno necessità di essere assistiti, del tasso di disoccupazione femminile esistente sul territorio, del numero minimo e massimo di minori che potranno fruire del servizio, del tasso di natalità del territorio e delle eventuali liste di attesa presso gli asili nido già esistenti.

Dovrà essere inoltre redatto il quadro economico annuale dell'attività con l'indicazione delle risorse messe a disposizione dall'Amministrazione Comunale nella gestione della stessa (il contributo della Regione Calabria garantirà la copertura finanziaria del 70% del finanziamento necessario).

Per quanto concerne la richiesta di concessione di contributi per la costruzione o adeguamento essa dovrà contenere il progetto, il computo metrico ed una analisi socio economica dalla quale si rilevi la necessità che sul territorio venga costruito un asilo nido.

Sia le strutture che i servizi devono rispondere agli standards quali-quantitativi previsti dalle normative vigenti per il funzionamento degli asili nido.

Verrà data priorità ai progetti che interessano ambiti territoriali di intervento, associazioni di Comuni, Comuni ad alta densità di popolazione minorile che presentano un elevato tasso di disoccupazione; Comuni che non hanno sul proprio territorio strutture finalizzate all'accoglienza di minori, Comuni che hanno sul territorio esperienze significative nel settore.

Per quanto concerne la creazione ed il funzionamento dei micro nidi nei luoghi di lavoro (art. 70, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448), premesso che il micro-nido è un servizio rivolto alla prima infanzia con finalità di socializzazione ed educazione dei bambini e delle bambine, nel quadro di una politica di tutela dei diritti dell'infanzia, di armonizzazione dei tempi di lavoro e di cura in risposta alle esigenze del nucleo familiare, ci si dovrà attenere ai seguenti Standard Minimi Organizzativi, stabiliti il 10/12/2002, nel corso di un incontro in sede tecnica della Conferenza Stato-Regioni:

1) L'utenza riguarda bambini, di età non inferiore ai 3 mesi e non superiore ai 3 anni, figli di lavoratori di una o più strutture e, ove possibile, bambini residenti nel territorio limitrofo.

2) Le figure educative presenti nel micro-nido devono possedere i titoli di studio previsti dalla normativa vigente per gli educatori degli asili nido.

3) Il personale ausiliario deve possedere i titoli previsti dalla normativa vigente per gli asili nido.

4) L'ente gestore assicura il coordinamento comunale con la rete dei servizi per la prima infanzia presenti sul territorio.

5) L'apertura dei micro-nidi è concordata tra l'ente gestore e i genitori lavoratori, secondo una flessibilità organizzativa che rispetti le esigenze del bambino.

6) Il rapporto numerico tra le figure educative e bambini deve essere quello previsto dalla normativa vigente per gli asili nido.

7) La superficie utile per ogni bambino non può essere inferiore a quella prevista dalla normativa vigente, secondo le direttive dell'ASL competente per territorio.

8) Devono essere previsti spazi distinti per lattanti, semidivezzi, oltre a spazi per i servizi generali e per gli operatori.

9) Gli spazi riservati ai bambini assolvono le funzioni di gioco, pranzo, riposo e igiene personale. Le funzioni di gioco, pranzo e riposo sono articolate sulla base delle esigenze evolutive del bambino, privilegiando la differenziazione delle attività in relazione alle diverse fasce di età. Sono possibili, inoltre, organizzazioni diverse sulla base di specifici progetti educativi.

10) I micro-nidi nei luoghi di lavoro sono ubicati in una struttura interna al luogo di lavoro o nelle immediate vicinanze, al fine di garantire, secondo la normativa vigente, l'accessibilità e l'agevole utilizzo delle strutture da parte dei genitori lavoratori.

11) Presenza di materiali ludico/didattici, in conformità alla normativa vigente e adeguati allo sviluppo psicofisico del bambino.

12) Nella Carta del Servizio, o nel regolamento interno, in cui sono definiti i criteri per l'accesso ai servizi del micro-nido, le modalità di funzionamento degli stessi e della partecipazione dei genitori, nonché le condizioni per facilitare le valutazioni del servizio da parte degli stessi.

3. Modalità di presentazione delle domande

I progetti dovranno essere presentati o inviati per posta, a mezzo lettera raccomandata indirizzata alla Regione Calabria – Dipartimento Obiettivi Strategici – Settore Politiche Sociali – 88100 Catanzaro, nel termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

4. Istruttoria e valutazione delle richieste

L'istruttoria e la valutazione dei progetti saranno affidati ad una Commissione interna nominata dal Dipartimento «Obiettivi Strategici». Al personale (per un massimo di 4 unità), impegnato per l'attività istruttoria al di fuori del normale orario di lavoro sarà riconosciuto, nei termini di legge, il numero di ore di straordinario preventivamente autorizzato dal Dirigente Generale o suo delegato.

La Regione Calabria, Dipartimento Obiettivi Strategici, Settore Politiche Sociali, potrà disporre direttamente visite ispettive al fine di verificare l'effettivo svolgimento delle attività oggetto del presente bando.